

Autorizzazione per la raccolta dei funghi

La L.R. n.16 del 22 Marzo 1999 che ha disciplinato l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei è stata in parte modificata dalla L.R. n. 68 del 22 Dicembre 1999, L.R. n. 81 del 28 Dicembre 2000, L.R. n. 25 del 27 Aprile 2007.

L'attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:

a) se si è residenti in Toscana

- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna autorizzazione (ex tesserino funghi) né ad effettuare alcun versamento di denaro;
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale del Comune di residenza per i seguenti importi:
 - Euro 12,91 per l'autorizzazione personale semestrale
 - Euro 25,82 per l'autorizzazione personale annuale
 - Euro 61,97 per l'autorizzazione personale triennale

Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%.

Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

b) se non si è residenti in Toscana

- i non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica. In questo caso il versamento deve essere fatto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale del Comune nel quale si intende effettuare la raccolta.
La validità dell'autorizzazione turistica è estesa anche al territorio dei Comuni confinanti.

Gli importi sono pari a:

- Euro 3,62 per l'autorizzazione turistica giornaliera
- Euro 12,91 per l'autorizzazione turistica plurigiornaliera (autorizzazione valida per 7 giorni da fruirsi anche non consecutivamente ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento)

Occorre inoltre ricordare che:

Nella causale del versamento (obbligatoria) deve essere riportata la seguente indicazione:

"Autorizzazione raccolta funghi - Legge Regionale 16/99"

I dati della persona che effettuerà la raccolta (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento

effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate nella causale le generalità del minore.

La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente ad un documento di riconoscimento (non occorre più recarsi in alcun ufficio per farsi rilasciare alcun tesserino funghi).

Se è stata scelta l'autorizzazione turistica, giornaliera o plurigiornaliera, il cittadino dovrà annotare di volta in volta, prima di iniziare la raccolta, la data sul retro della ricevuta di versamento.

I titolari delle autorizzazioni, personali o turistiche, possono raccogliere giornalmente fino a tre chilogrammi di funghi; tale quantitativo è elevato a sei chilogrammi giornalieri per la raccolta, da parte dei residenti, nei territori classificati montani.

Gli stessi limiti quantitativi si applicano a coloro che effettuano la raccolta nel Comune di residenza senza obbligo di autorizzazione.

L'autorizzazione per fini scientifici è rilasciata dalla Regione.

Comune di Montalcino

Conto Corrente Postale n. 106534 COMUNE DI MONTALCINO SERVIZIO TESORERIA